

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 139/CSA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 19 maggio 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Cesare Persichelli - Componenti; Avv. Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO CALCIATORE GIANNI MUNARI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAGLIARI/LIVORNO DEL 30.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 103 del 3.5.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Munari Gianni. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO POL. REAL CEFALÙ AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €1.000,00;**
- **OBBLIGO DI DISPUTA N. 2 GARE A PORTE CHIUSE, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA REAL CEFALÙ/VIRTUS RUTIGLIANO DEL 30.4.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 752 del 4.5.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Pol. Real Cefalù di Cefalù (Palermo). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Serapio Deroma, Avv. Cesare Persichelli - Componenti; Avv. Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO U.S. FAIANO 1965 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2017 INFLITTA AL CALCIATORE PROCIDA ORESTE SEGUITO GARA FAIANO 1965/AUDACE CERIGNOLA DEL 4.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 311 del 5.5.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Faiano 1965 di Pontecagnano Faiano (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO A.C.F. BRESCIA FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. LINARI ELENA SEGUITO GARA GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO/BRESCIA FEMMINILE DEL 7.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la L.N.D. - Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 75 dell’11.5.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.F. Brescia Femminile di Capriolo (Brescia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Serapio Deroma, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Avv. Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

5. RICORSO A.S.D. FENICE VENEZIAMESTRE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA KAOS FUTSAL/FENICE VENEZIA MESTRE DELL’8.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 775 dell’11.5.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Fenice VeneziaMestre di Marghera (Venezia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO S.S.D. DELTA CALCIO ROVIGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. PASSIATORE FRANCESCO SEGUITO GARA DELTA CALCIO ROVIGO/FORLÌ DELL’8.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 141 del 9.5.2016)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Delta Calcio Rovigo di Rovigo riduce la squalifica inflitta al Sig. Passiatore Francesco ad 1 giornata effettiva di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 19 maggio 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio